

INCENTIVI FISCALI (CREDITO D'IMPOSTA) AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI

NORMATIVA	SINTESI
<p>TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 (Art. 57-bis)</p> <p>Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione</p> <p><i>1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive eradiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, <u>previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.</u></i></p> <p><i>3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei</i></p>	<p>Decorrenza: a decorrere dal 2018 (anticipato poi al 24/6/2017). Il beneficio è quindi strutturale, non si tratta quindi di una misura sperimentale o una tantum</p> <p>Soggetti beneficiari: Imprese e lavoratori autonomi</p> <p>Investimenti incrementali ammessi: campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (è quindi esclusa la pubblicità su web, esempio google e Facebook, non viene invece citata la stampa online che è invece ammessa per il 2017)</p> <p>Condizione per usufruire dell'agevolazione: il valore degli investimenti deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente</p> <p>Agevolazione: credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative</p> <p>E' utilizzabile in compensazione con il modello F24</p> <p><i>Per la presentazione delle domande si resta in attesa della pubblicazione del decreto attuativo che dovrà stabilire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti ammessi - Procedure di concessione - Modalità di utilizzo - Criterio di riparto delle risorse stanziato <p>E' prevista una istanza, il credito non è quindi automatico</p>

<p><i>ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto e' altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</i></p>	<p><i>Il credito è concesso sulla base delle risorse assegnate. Il decreto attuativo stabilirà anche il criterio di ripartizione.</i></p>
<p>DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148</p> <p>Art. 4</p> <p>Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo</p> <p>1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;</p> <p>b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. <u>Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro,</u></p>	<p>Fondi stanziati: per il 2018 € 62,5 mln, di cui 20 mln per il 2017</p>

<p>a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, <u>e' destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.</u>».</p> <p>2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;» e la</p>	<p>Ammessi gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.</p> <p>Sono state quindi escluse le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per quanto riguarda la stampa si fa riferimento anche a quella online che non è citata per il 2018.</p>
---	---

RASSEGNA STAMPA

<p>Non è tassato (www.pmi.it)</p>	<p>Bonus: è un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (incremento minimo pari all'1%) rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente (art. 57-bis, DL 50/2017); si utilizza esclusivamente in compensazione (articolo 17 del DL 241/1997) con beneficio nel 2018: <u>non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.</u></p>
<p>Spese sostenute per competenza (non è quindi richiesto il pagamento). www.pmi.it</p>	<p>Incremento: Per l'individuazione della quota incrementale di investimenti su cui calcolare il bonus è ragionevole applicare l'art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR, secondo cui le <u>spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ma anche su questo punto è bene attendere il decreto attuativo.</u></p>
<p>Non dovrebbe essere in de minimis (www.pmi.it)</p>	<p>Compatibilità: non essendo un bonus selettivo, non dovrebbe esserci alcuna incompatibilità con le normative sugli aiuti di Stato. Esiste un dubbio limitatamente all'aumento al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative, ma secondo la FIEG l'applicazione della regola del <i>de minimis</i> (relativa agli aiuti di piccola entità) potrebbe ridurre la portata del problema.</p>
<p>Imprese che nel periodo precedente non hanno fatto investimenti (www.pmi.it)</p>	<p>N.B. Per imprese e autonomi che nel periodo luglio/dicembre 2016 <u>non hanno effettuato investimenti</u>, secondo l'interpretazione non restrittiva della FIEG <u>si ritiene che possa essere considerato incrementale l'intero importo investito</u> (il DPCM con le modalità e i criteri di attuazione dell'agevolazione dovrà darne conferma), ma tecnicamente la legge richiede un precedente investimento, su cui calcolare il valore incrementale.</p>

I PRINCIPALI CHIARIMENTI CONTENUTI NELLA COMUNICAZIONE DEL GOVERNO DEL 27/11/2017

<p>Lo stanziamento maggiore è previsto per la stampa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);</u> - <u>12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.</u>
<p>Ci sarà il riparto</p>	<p><u>Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.</u></p>
<p>Sono previsti due crediti d'imposta: uno per la stampa ed uno per le emittenti radio-televisive</p>	<p>Al riguardo, <u>è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive</u>, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.</p>
<p>Le spese si considerano sostenute per competenza (non è quindi richiesto il pagamento)</p>	<p>Al riguardo, <u>è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive</u>, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.</p>
<p>E' prevista la prenotazione delle risorse nello stesso esercizio, quindi sono ammesse anche le domande a preventivo.</p>	<p>I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, <u>usfruendo di una "finestra temporale" ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).</u></p> <p>La comunicazione dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi dell'azienda (o del lavoratore autonomo); - <u>il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno: ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media;</u> - <u>il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell'anno precedente; (per "media analoghi" si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra; non il singolo giornale o la singola emittente);</u>